

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

(ai sensi dell'art. 2391-bis del Codice Civile,

e del Regolamento Consob in materia di Parti Correlate approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i.)

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Recordati S.p.A.

nella riunione del 24 novembre 2010 e da ultimo aggiornato dal Consiglio di

Amministrazione in data 30 luglio 2024



INDICE

		PARTE I – Premessa		
01	01	Premessa	pag.	3
01	02	Riferimenti normativi, regolamentari e comunicazioni Consob	pag.	3
01	03	Definizioni	pag.	3
01	04	Destinatari	pag.	5
F		PARTE II - Contestualizzazione		
02	01	Ambito di applicazione ed esenzioni	pag.	5
02	02	Principali ruoli e responsabilità	pag.	7
		PARTE III - Gestione delle Operazioni con Parti Correlate		
03	01	Criteri per l'individuazione delle Parti Correlate	pag.	9
03	02	Gestione delle Operazioni di Minore Rilevanza	pag.	10
03	03	Gestione delle Operazioni di Maggior Rilevanza	pag.	11
03	04	Operazioni di competenza assembleare	pag.	11
03	05	Operazioni compiute da Società Controllate da Recordati	pag.	11
03	06	Operazioni in cui un componente del Comitato Competente sia Parte Correlata o portatore di un interesse	pag.	12
03	07	Presidi equivalenti	pag.	12
		PARTE IV - Trasparenza		
04	01	Informazione interna su Operazioni con Parti Correlate	pag.	13
04	02	Informazione al pubblico su Operazioni con Parti Correlate	pag.	13
04	03	Informativa finanziaria periodica e comunicati price sensitive	pag.	14
		PARTE V - Altri temi		
05	01	Vigilanza	pag.	14
05	02	Attuazione della procedura	pag.	14
05	03	Informativa al Dirigente Preposto	pag.	14
05	04	Coordinamento con il corpo procedurale aziendale	pag.	14
05	05	Adozione, modifiche, aggiornamento, diffusione e validità della Procedura	pag.	15



PARTE I - Premessa

01.01 *Premessa*

La presente procedura - volta a disciplinare le operazioni con parti correlate (la "**Procedura**"), adottata da Recordati S.p.A. ("**Recordati**" o la "**Società**") in attuazione di quanto previsto dall'art. 2391-bis del codice civile e dal Regolamento recante "disposizioni in materia di operazioni con parti correlate", adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**Consob**") con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come da ultimo modificato (il "**Regolamento Consob**") - definisce le linee guida e i criteri per l'identificazione delle Operazioni con Parti Correlate (come *infra* definite) e declina ruoli, responsabilità e modalità operative volte a garantire, per tali operazioni, un'adeguata trasparenza informativa e la relativa correttezza procedurale e sostanziale.

01.02 Riferimenti normativi, regolamentari e comunicazioni Consob

Comunicazione n. DEM/10078683

(la "Comunicazione Applicativa") comunicazione di Consob del 24 settembre 2010

contenente indicazioni e orientamenti per

l'applicazione del Regolamento Consob;

Codice di Corporate Governance Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana

S.p.A. adottato dal Comitato per la Corporate

Governance;

Regolamento Consob Regolamento recante "disposizioni in materia di

operazioni con parti correlate", adottato mediante

delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i.;

Regolamento Emittenti Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio

1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14

maggio 1999 e s.m.i.;

TUF Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

01.03 **Definizioni**

Si riporta qui di seguito l'elenco delle principali definizioni utilizzate nella presente Procedura anche ai sensi dell'Appendice al Regolamento Consob (*Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali*), quale Allegato 2 alle Disposizioni Attuative (come *infra* definite).

Per:



Amministratori Coinvolti nell'Operazione si intendono gli amministratori che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

Amministratori Indipendenti si intendono gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti (i) dall'articolo 148, comma 3 del TUF (così come richiamato dall'art. 14 dello statuto della Società) e (ii) dalle disposizioni del Codice di Corporate Governance come applicato da Recordati. L'indipendenza di tali amministratori è valutata dal Consiglio di Amministrazione della Società dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

Comitato Competente si intende il comitato competente, ai fini della presente Procedura, per l'espressione del parere motivato relativo sia alle Operazioni di Maggiore Rilevanza sia alle Operazioni di Minore Rilevanza. Tale comitato si identifica nel Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, tranne che per le Operazioni con Parti Correlate riguardanti le remunerazioni, per le quali tale comitato si identifica nel Comitato per la Remunerazione e le Nomine.

Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità si intende il comitato, istituito in ottemperanza alle disposizioni del Codice di Corporate Governance in seno al Consiglio di Amministrazione della Società e costituito di soli Amministratori Indipendenti.

Comitato per la Remunerazione e le Nomine si intende il comitato, istituito in ottemperanza alle disposizioni del Codice di Corporate Governance in seno al Consiglio di Amministrazione della Società e costituito di soli Amministratori Indipendenti.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche si intendono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) e i Sindaci della Società stessa, come individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta dell'Amministratore Delegato della Società (cfr. IAS 24, par. 9).

Disposizioni Attuative si intendono le disposizioni attuative interne adottate dalla Società ai sensi del paragrafo 05.02 della Procedura.

MAR si intende il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation*).

Operazioni con Parti Correlate si intendono, ai sensi del Regolamento Consob, quelle operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002, ossia un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo¹.

Operazioni di Maggiore Rilevanza si intendono quelle Operazioni con Parti Correlate per le quali almeno uno degli indici di rilevanza individuati nell'Allegato n. 3 del Regolamento Consob ed applicabili a seconda delle caratteristiche di ciascuna Operazione con Parti Correlate (*i.e.*: controvalore dell'operazione in rapporto al patrimonio netto ovvero, se maggiore, alla capitalizzazione; totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione su totale dell'attivo della Società; totale passività dell'entità acquisita su totale attivo della Società) superi il 5%. Assume, inoltre, rilevanza il superamento di almeno una delle soglie di rilevanza sopra indicate da parte di più operazioni concluse nel corso del medesimo esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia a Recordati, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza – superino – ove cumulativamente considerate – almeno una delle soglie di rilevanza suddette (c.d. "operazioni cumulate"). Ai fini di quanto precede (i) rilevano anche le operazioni compiute da Società Controllate e (ii) sono escluse dal computo le operazioni esenti di cui al paragrafo 02.01 della Procedura.

-

¹ A titolo esemplificativo, come indicato nel Regolamento Consob e nella Comunicazione Applicativa, si considerano Operazioni con Parti Correlate: (i) le fusioni che coinvolgono la Società e una parte correlata; (ii) le scissioni per incorporazione con una parte correlata; (iii) le scissioni in senso stretto non proporzionali; (iv) le scissioni di cui sia beneficiaria una parte correlata; (v) gli aumenti di capitale della Società con esclusione del diritto di opzione a favore di una parte correlata.



Operazioni di Minore Rilevanza si intendono quelle Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo (come *infra* definite).

Operazioni Infragruppo si intendono le operazioni che hanno luogo tra Recordati e le Società Controllate da quest'ultima e/o le Società Collegate a quest'ultima oppure tra Società Controllate da Recordati.

Società Controllate si intendono le società controllate, direttamente o indirettamente, da Recordati ai sensi dell'art. 93 del TUF ovvero che siano qualificabili come società controllate in ossequio ai principi contabili applicabili tempo per tempo ovvero incluse nel perimetro di consolidamento.

Società Collegate si intendono le società collegate a Recordati ai sensi dell'art. 2359, terzo comma, del codice civile.

Inoltre, con l'espressione "interesse per conto di terzi" si intende, fra l'altro, un interesse nascente da rapporti giuridicamente rilevanti, ivi incluse eventuali cariche ricoperte in altre società ovvero le relazioni di convivenza e i rapporti sociali di fatto, potenzialmente in grado di influenzare l'Amministratore o il componente del Collegio Sindacale e di indurlo a privilegiare interessi extrasociali.

Ricorre l'**interesse proprio**" di un Amministratore o di un componente del Collegio Sindacale ogni qual volta questi possa trarre dall'operazione societaria in corso di valutazione, per sé o per altri, una qualunque utilità, anche di natura non strettamente patrimoniale, indipendentemente dagli effetti di tale operazione per la Società.

Per le definizioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "joint venture", "parte correlata" e "stretti familiari" si rinvia all'Allegato 2 delle Disposizioni Attuative, quale riportata nell'estratto dei principi contabili internazionali costituente Appendice al Regolamento².

01.04 **Destinatari**

Destinatari della presente Procedura sono il Consiglio di Amministrazione (ivi incluso l'Amministratore Delegato), il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, il Comitato per la Remunerazione e le Nomine; il Collegio Sindacale; gli ulteriori Dirigenti con Responsabilità Strategiche, la Direzione Group Corporate Legal Affairs, la Direzione Group Investor Relations, la Direzione Group Finance, la Direzione Group HR, gli organi amministrativi e i direttori generali, ove presenti, delle Società Controllate da Recordati, nonché le ulteriori funzioni aziendali di Recordati e delle sue Società Controllate individuate nelle Disposizioni Attuative.

PARTE II - Contestualizzazione

02.01 Ambito di applicazione ed esenzioni

Quanto descritto nella presente Procedura si applica, in generale, a tutte le Operazioni con Parti Correlate di Recordati da compiersi da parte di Recordati e/o di una sua Società Controllata.

² Ai fini della definizione di "parte correlata", come precisato da Consob il riferimento è alla definizione di parti correlate in vigore al momento di avvio delle trattative relative all'operazione.



La presente Procedura non si applica a:

- (a) le Operazioni con Parti Correlate di valore singolarmente inferiore a Euro 150.000 (centocinquantamila), qualora la parte correlata sia una persona fisica, ovvero non superiore ad Euro 300.000 (trecentomila) qualora la parte correlata sia un soggetto diverso da una persona fisica (le "Operazioni di Importo Esiguo"). Tale esenzione non si applica nel caso di più Operazioni di Importo Esiguo da realizzarsi in esecuzione di un disegno unitario il cui valore complessivo superi gli importi sopra indicati, a seconda della natura della parte correlata.
- (b) le Operazioni Infragruppo purché nelle Società Controllate da Recordati o nelle Società Collegate a Recordati che sono controparti nell'operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società. Si ritiene che potrebbero determinare l'insorgenza di "Interessi Significativi" di altre Parti Correlate: (i) l'esistenza di un significativo credito, nei confronti di una Società Controllata, in capo all'Amministratore Delegato della società controllante; (ii) la condivisione di uno o più consiglieri o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o Società Collegate con le quali l'operazione è svolta; (iii) la partecipazione nella Società Controllata o nella Società Collegata (anche indirettamente) del soggetto che controlla la società controllante.

In generale, la mera condivisione di uno o più consiglieri o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le Società Controllate (e, a maggior ragione, le Società Collegate) non dà luogo, di per sé, all'insorgenza di Interessi Significativi idonei ad escludere la facoltà di esenzione.

- (c) le deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e le deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile;
- (d) le deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- (e) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;
- (f) le decisioni (diverse da quelle di cui al precedente punto c) in materia di remunerazione degli Amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a partire dal momento in cui (i) la Società avrà adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea (alla definizione della quale sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti), e (ii) la remunerazione effettivamente assegnata sarà in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali. Resta inteso che, ove le deliberazioni in materia di remunerazione siano assoggettate alla presente Procedura perché non rientranti nelle esenzioni di cui alla presente lett. f), nonché alle lett. c), d), ed e) del presente paragrafo 02.01, potrà comunque trovare applicazione la fattispecie di esenzione di cui alla lett. a) del presente par. 02.01 per le operazioni di importo esiguo;
- (g) le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'Attività Operativa e della connessa attività finanziaria concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard (intendendosi per tali condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo). L'"ordinario esercizio" si determina tenendo conto dell'oggetto, della ricorrenza, della funzione o scopo e della tempistica dell'operazione nonché della natura della controparte, ancorché sia una Parte Correlata. Per Attività Operativa si intende l'insieme delle principali attività generatrici di



ricavi e di tutte le altre attività di gestione della Società che non siano classificabili come attività di investimento o finanziarie ai sensi del Principio Contabile Internazionale n. 7 adottato dal Regolamento CE n. 1126 del 2008, come di volta in volta modificato. Qualora trovasse applicazione l'esenzione di cui alla presente lett. g), la Società sarà comunque tenuta, fermo quanto previsto dall'art. 17 MAR, a rispettare le disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), punti i) e ii) del Regolamento Consob. In particolare, nel caso in cui le operazioni di cui al presente punto g) siano di maggiore rilevanza ai sensi del successivo par. 03.03, la Società provvederà a comunicare alla Consob e al Comitato Competente, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo della stessa, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro. Il Comitato Competente verifica senza indugio, e in ogni caso entro sette giorni lavorativi dalla comunicazione, la corretta applicazione della predetta esenzione;

- (h) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: (i) le operazioni di scissione in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni di tipo proporzionale, (ii) gli aumenti di capitale riservati in opzione agli azionisti e ad eventuali altri portatori di strumenti finanziari (quindi aumenti che siano emessi senza escludere il loro diritto di opzione), anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del codice civile³; (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e (iv) gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF;
- (i) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza, fermi restando gli obblighi di informativa previsti dal Regolamento Consob.

02.02 Principali ruoli e responsabilità

Si riportano di seguito i primari ruoli e responsabilità dei principali attori coinvolti nella gestione delle Operazioni con Parti Correlate, in relazione alla maggiore o minore rilevanza dell'operazione.

ATTORI	OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	Operazioni di Maggiore Rilevanza
Consiglio di Amministrazione di Recordati	Approva la relazione sulla gi periodica sulle Operazioni con l di Maggiore Rilevanza comp Operazioni con Parti Correlat Maggiore Rilevanza, abbiano ir sui risultati della Società; (iii) l subito modifiche o sviluppi cor risultati della Società) di cui al	
	Delibera sulle Operazioni di Minore Rilevanza	Delibera sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza e sul relativo documento informativo.

-

³ Come chiarito da Consob, l'operazione che beneficia dell'esenzione è quella deliberata dalla società a parità di condizioni per tutti i suoi azionisti (tra cui eventuali azionisti parti correlate in quanto controllanti ovvero soci che esercitano un'influenza notevole sulla stessa) e non quella a cui la società eventualmente partecipi, in qualità di azionista di una parte correlata. Ad esempio, se la società delibera un'operazione di aumento di capitale in opzione, la circostanza che tale aumento di capitale si rivolga anche a una parte correlata (es. azionista di controllo) non rende applicabili all'operazione le regole della disciplina per le Operazioni con Parti Correlate. Viceversa, se la società deve valutare se sottoscrivere un aumento di capitale, sia pure in opzione, di una sua controllata o collegata non potrà applicare la presente esenzione, fermo restando che potrà eventualmente applicare l'esenzione prevista per le Operazioni Infragruppo (cfr. par. 02.01, lett. b)) qualora non sussistano nella concreta operazione Interessi Significativi di altre Parti Correlate.



ATTORI	Operazioni di Minore Rilevanza	Operazioni di Maggiore Rilevanza			
	eventualmente non rientranti nelle deleghe dell'Amministratore Delegato/oppure per le quali quest'ultimo è portatore di un interesse.				
Amministratore Delegato di Recordati	Delibera sulle Operazioni di Minore Rilevanza, rientranti nelle proprie deleghe.	N/A			
	Valida, preventivamente rispetto alla diffusione, l'informativa periodica sulle Operazioni di Minore Rilevanza eseguite con il parere contrario del Comitato Competente di cui al successivo § 04.02, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera g) del Regolamento Consob.				
	Qualora sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, si astiene dal compiere l'operazione, ai sensi dell'art. 2391 del codice civile.				
Comitato Competente di Recordati	Analizza le Operazioni di Minore Rilevanza, rilasciando un proprio parere preventivo, non vincolante e motivato, sull'interesse della Società al loro compimento, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.	Analizza le Operazioni di Maggiore Rilevanza. È coinvolto tempestivamente nella relativa fase istruttoria e in quella di trattative attraverso la ricezione di un continuo flusso informativo completo e aggiornato e la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni. Rilascia il proprio parere preventivo, motivato e vincolante, sull'interesse della Società al compimento delle predette operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.			
Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità di Recordati	Fornisce un parere preventivo, rispetto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, sulla procedura in oggetto e sulle sue relative modifiche.				
Collegio Sindacale di Recordati	Vigila sulla conformità della presente Procedura al Regolamento Consob, sul suo rispetto e ne dà relazione all'Assemblea.				
	Qualora uno o più componenti del Comitato Competente si trovassero in una delle ipotesi di incompatibilità di cui al successivo § 03.06 relativamente a un'Operazione con Parti Correlate rispetto alla quale il medesimo Comitato è chiamato a esprimere il proprio parere e non fosse possibile procedere alla loro sostituzione per carenza dei requisiti di indipendenza richiesti in capo agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale svolge le funzioni del Comitato Competente, con esclusivo riferimento alla specifica operazione rispetto alla quale è emersa la situazione di incompatibilità.				
Direzione Group Corporate Legal	Coordina il processo periodico di censimento e aggiornamento dell'elenco delle Parti Correlate.				
Affairs di Recordati	Monitora l'adeguatezza dei criteri in base ai quali è valutata l'assenza di "interessi significativi" nelle Operazioni Infragruppo, oltre all'assenza degli interessi medesimi.				
	N.A.				
		rispetto delle procedure in tema di gestione interna e informazioni privilegiate, le comunicazioni al pubblico <i>ex</i> art.			



ATTORI	Operazioni di Minore Rilevanza	Operazioni di Maggiore Rilevanza		
Direzione Group Investor Relations di Recordati	Supporta, se del caso, la Direzione Group Corporate Legal Affairs di Recordati, ad esempio nella predisposizione del documento informativo.			
Direzione Group Finance di Recordati	Elabora l'informativa periodica sulle Operazioni con Parti Correlate (i.e.: informativa circa (i) le singole Operazioni di Maggiore Rilevanza compiute nel corso dell'esercizio/periodo; (ii) le altre singole Operazioni con Parti Correlate compiute nel periodo che, sebbene non considerate di Maggiore Rilevanza, abbiano influito in misura considerevole sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società; (iii) le Operazioni rese note nelle relazioni precedenti, che abbiano subito modifiche o sviluppi con un effetto considerevole sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società) di cui al successivo § 04.03; (iv) l'applicazione dei casi di esenzione, almeno con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, nonché esecuzione delle predette Operazioni.			
	Predispone, per le Operazioni di Maggiore Rilevanza che siano "operazioni ordinarie a condizioni equivalenti a quelle di mercato o <i>standard"</i> , l'informativa da rendere a Consob e al Comitato Competente, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione.			
	Predispone, per ogni Operazione di Minore Rilevanza (diversa da quelle relative alle remunerazioni, con l'ausilio delle altre funzioni aziendali eventualmente coinvolte nell'Operazione, la documentazione necessaria per le valutazioni e le deliberazioni interne.	Predispone, per ogni Operazione di Maggiore Rilevanza diversa da quelle relative alle remunerazioni, con l'ausilio delle altre funzioni aziendali eventualmente coinvolte nell'Operazione, la documentazione necessaria per le valutazioni e le deliberazioni interne e, in collaborazione con la Direzione Group Corporate Legal Affairs, il documento informativo.		
Direzione Group HR di Recordati	Predispone, per ogni Operazione di Minore Rilevanza avente ad oggetto le remunerazioni, la documentazione necessaria per le valutazioni e le deliberazioni interne.	Predispone, per ogni Operazione di Maggiore Rilevanza avente ad oggetto le remunerazioni, la documentazione necessaria per le valutazioni e le deliberazioni interne e, in collaborazione con la Direzione Group Corporate Legal Affairs, il documento informativo.		
Organo amministrativo di ciascuna delle Società Controllate da Recordati	Garantisce il coordinamento co	on Recordati.		

PARTE III - Gestione delle Operazioni con Parti Correlate

03.01 Criteri per l'individuazione delle Parti Correlate

Nella gestione delle proprie attività, ogni funzione aziendale (come individuata nelle Disposizioni Attuative) di Recordati e delle sue Società Controllate è tenuta a verificare tempestivamente e in via preliminare se l'operazione di cui cura l'istruttoria sia qualificabile come un'Operazione con Parti Correlate realizzata da Recordati direttamente o per il tramite di Società Controllate.

A tal fine, la Direzione Group Corporate Legal Affairs, sulla base delle informazioni ricevute dalla Società o comunque già disponibili, predispone, mantiene costantemente aggiornato e diffonde, o comunque mette a disposizione alle funzioni aziendali di Recordati e delle sue Società Controllate, un elenco delle Parti Correlate di Recordati, il tutto come meglio definito dalle Disposizioni Attuative.



Qualora una funzione aziendale, a seguito della verifica del predetto elenco, riscontri che l'operazione che intende avviare si configura come Operazione con Parte Correlata e non rientra nei casi di esenzione di cui al par. 02.01, ne informa la Direzione Group Finance, affinché quest'ultima possa attivare l'iter procedurale previsto per le Operazioni di Minore Rilevanza o le Operazioni di Maggiore Rilevanza, di cui ai successivi paragrafi. La funzione aziendale in questione consulta preventivamente la Direzione Group Corporate Legal Affairs qualora vi siano dubbi circa il ricorrere dei casi di esenzione di cui al predetto par. 02.01.

03.02 Gestione delle Operazioni di Minore Rilevanza

A fronte dell'intenzione di avviare un'Operazione di Minore Rilevanza, la Direzione Group Finance, con l'ausilio delle funzioni aziendali eventualmente coinvolte nell'Operazione o, trattandosi di decisione relativa alla remunerazione di Amministratori e altri Dirigenti con Responsabilità Strategica, la Direzione Group HR, predispone un *dossier* riepilogante i principali elementi della stessa. Tale documentazione deve pervenire, entro il terzo giorno che precede la data/seduta in cui è prevista la trattazione dell'operazione a:

- il Comitato Competente;
- all'Amministratore Delegato o, se l'Operazione di Minore Rilevanza eccede le deleghe attribuitegli, al Consiglio di Amministrazione(l''Organo Competente").

Il Comitato Competente, analizzati i *dossier* e coinvolti gli esperti esterni indipendenti eventualmente ritenuti necessari, esprime un parere motivato non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione di Minore Rilevanza, nonché sulla sua convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere è allegato al verbale della riunione del Comitato Competente.

In caso di coinvolgimento di esperti esterni indipendenti, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Competente, mette a disposizione di quest'ultimo un importo congruo, tenuto conto del valore e della natura dell'Operazione di Minore Rilevanza per la quale è richiesto l'intervento di detti esperti.

L'incarico di esperto indipendente non può essere affidato a soggetti che siano controparti dell'Operazione o Parti Correlate della Società o della controparte dell'operazione.

L'esperto esterno indipendente dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento Consob non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza. Il Comitato Competente verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti esterni indipendenti tenendo conto (ove esistenti) delle predette relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento Consob.

Le perizie e/o fairness e/o legal opinion vengono trasmesse al Comitato Competente (ovvero, a seconda dei casi, ai soggetti che sostituiscono il Comitato) nei giorni precedenti la riunione del Comitato Competente medesimo, con congruo anticipo rispetto alla stessa.

Il Comitato Competente riferisce senza indugio il proprio parere, motivandolo, all'Organo Competente che procede prendendone atto e deliberando circa l'Operazione di Minore Rilevanza. Tale deliberazione può essere assunta, purché dettagliatamente motivata, nonostante il parere contrario del Comitato Competente.

Si considera "favorevole" il parere con cui il Comitato Competente: (i) abbia manifestato la propria integrale condivisione dell'Operazione di Minore Rilevanza sottoposta al suo preventivo esame ovvero (ii) abbia richiesto che l'Operazione di Minore Rilevanza sottoposta al suo preventivo esame sia subordinata a talune condizioni, successivamente ed integralmente accolte e realizzate dall'Organo Competente. Al contrario, non può considerarsi favorevole il parere con cui il Comitato Competente abbia espresso la propria contrarietà anche soltanto su un singolo aspetto dell'Operazione di Minore Rilevanza sottoposta al suo preventivo esame.



In ogni caso, l'Organo Competente che approva l'Operazione di Minore Rilevanza deve indicare (nel verbale della riunione ove l'Operazione sia stata approvata dal Consiglio di Amministrazione) un'adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento della medesima, nonché in merito alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2391 del codice civile, gli amministratori coinvolti nell'operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.

I soggetti all'uopo individuati dall'Organo Competente per l'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza deliberate forniscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, una completa informativa in merito all'esecuzione di ciascuna Operazione di Minore Rilevanza. Nell'ambito di tale informativa, è data evidenza dell'avveramento delle condizioni, se previste, a cui il Comitato Competente aveva subordinato il proprio parere favorevole alla realizzazione di una determinata Operazione di Minore Rilevanza.

03.03 Gestione delle Operazioni di Maggior Rilevanza

In caso di Operazioni di Maggior Rilevanza trovano applicazione, *mutatis mutandis*, le medesime disposizioni di cui al precedente paragrafo 03.02 in relazione alle Operazioni di Minore Rilevanza, anche con riferimento agli esperti esterni indipendenti, fatto salvo quanto segue:

- (i) l'Organo Competente è, in ogni caso, il Consiglio di Amministrazione(4). Le delibere inerenti le Operazioni di Maggiore Rilevanza non sono delegabili;
- (ii) il Comitato Competente per le Operazioni di Maggiore Rilevanza è coinvolto tempestivamente nelle trattative e nella fase istruttoria relative alle predette operazioni su iniziativa della Direzione Group Finance e ciò attraverso: (a) la ricezione di una completa e aggiornata informativa in relazione alle Parti Correlate coinvolte, alle caratteristiche e alle condizioni dell'Operazione di Maggiore Rilevanza che gli organi delegati e/o i soggetti incaricati dal Consiglio di Amministrazione alla conduzione delle trattative o dell'istruttoria hanno l'obbligo di trasmettere con la massima tempestività durante le suddette fasi di trattativa e istruttoria e comunque sino alla loro conclusione, nonché (b) la facoltà di formulare osservazioni e richiedere informazioni ai soggetti incaricati in qualsiasi momento antecedente il perfezionamento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza;
- (iii) il Comitato Competente esprime un parere preventivo e vincolante rispetto a ciascuna Operazione di Maggior Rilevanza che, qualora negativo, comporta l'abbandono della medesima da parte del Consiglio di Amministrazione.

03.04 Operazioni di competenza assembleare

Qualora la competenza a deliberare in merito ad una Operazione con Parti Correlate fosse riservata all'assemblea ai sensi di legge o in base a previsioni dello statuto della Società, per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea stessa trovano applicazione le medesime regole procedurali previste per l'approvazione, da parte dell'Organo Competente, delle Operazioni di Minore Rilevanza di cui al precedente paragrafo 03.02 ovvero delle Operazioni di Maggiore Rilevanza di cui al precedente paragrafo 03.03.

03.05 **Operazioni compiute da Società Controllate da Recordati**

⁽⁴⁾ A meno di operazioni di competenza assembleare.



La totalità delle Operazioni con Parti Correlate di Recordati da realizzarsi da parte delle Società Controllate di Recordati sono rese note a quest'ultima, ed in particolare alla Direzione Group Finance, a cura dell'organo amministrativo o, ove esistente, del Direttore Generale della Società Controllata interessata.

Qualora la Direzione Group Finance valutasse che dette operazioni non rientrino nei casi di esenzione di cui al precedente paragrafo 02.01, la stessa, consultando se del caso la Direzione Group Corporate Legal Affairs, interesserà l'Organo Competente per la preventiva approvazione delle medesime.

Ai fini della predetta approvazione si applicheranno, con i necessari adattamenti, le disposizioni della presente Procedura relative alla gestione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza ovvero delle Operazioni di Minore Rilevanza (a seconda del caso) e, ove applicabili, le procedure di trasparenza di cui al successivo paragrafo 04.02.

03.06 Operazioni in cui un componente del Comitato Competente sia Parte Correlata o portatore di un interesse

Qualora, in relazione a una singola Operazione con Parti Correlate per la quale il Comitato Competente deve esprimere il proprio parere preventivo, uno dei membri di tale Comitato Competente:

- (i) sia Parte Correlata ovvero Amministratore Coinvolto nell'Operazione, egli è tenuto a segnalare prontamente tale situazione al Consiglio di Amministrazione affinché questo proceda alla dichiarazione di incompatibilità di tale componente e alla sua contestuale sostituzione, limitatamente alla singola operazione per cui si è verificata l'incompatibilità⁵;
- (ii) sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi, deve darne immediata notizia agli altri membri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Qualora gli altri membri del Comitato Competente ritenessero tale circostanza idonea a compromettere l'indipendenza di giudizio del componente che ha dichiarato di avere tale interesse nell'operazione, essi devono darne pronta notizia al Consiglio di Amministrazione affinché questo proceda alla dichiarazione di incompatibilità di tale componente e alla sua contestuale sostituzione, limitatamente alla singola operazione per cui lo stesso ha dichiarato di avere un interesse.

03.07 *Presidi equivalenti*

Qualora (i) uno o più componen

Qualora (i) uno o più componenti del Comitato Competente si trovassero in una delle ipotesi di incompatibilità di cui al precedente paragrafo 03.06 relativamente ad un'Operazione con Parti Correlate rispetto alla quale il medesimo Comitato è chiamato a esprimere il proprio parere e (ii) non fosse possibile procedere alla loro sostituzione per carenza dei requisiti di indipendenza richiesti in capo agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, le funzioni spettanti al Comitato Competente ai sensi della presente Procedura saranno svolte dal Collegio Sindacale con esclusivo riferimento alla specifica Operazione con Parti Correlate rispetto alla quale è emersa la situazione di incompatibilità.

Con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza, il ricorso al Collegio Sindacale sarà necessario soltanto laddove la maggioranza dei membri del Comitato Competente si trovasse in una delle ipotesi di incompatibilità di cui al precedente paragrafo 03.06.

Nell'ipotesi del rilascio del parere da parte del Collegio Sindacale, l'equivalenza potrà, tuttavia, ritenersi sussistente solo qualora i componenti di tale organo non siano Parti Correlate e, ove abbiano un interesse proprio o per conto di terzi, nell'Operazione con Parti Correlate, ne diano

⁵ Resta inteso che, qualora, rispetto ad una specifica Operazione con Parti Correlate, sia necessario fare ricorso ai presidi equivalenti di cui al par. 03.07 della Procedura, ogni riferimento al Comitato Competente contenuto nella presente Procedura va inteso come riferito al Collegio Sindacale ovvero all'esperto indipendente, a seconda del caso.



notizia agli altri componenti del Collegio Sindacale, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Qualora tale equivalenza non sussista, la Società potrà demandare lo svolgimento delle funzioni del Comitato Competente a un esperto indipendente.

PARTE IV - Trasparenza

04.01 Informazione interna su Operazioni con Parti Correlate

La Direzione Group Finance, con l'ausilio della Direzione Group Corporate Legal Affairs di Recordati nonché delle competenti funzioni aziendali delle Società Controllate, fornisce al Comitato Competente una completa informativa sull'applicazione dei casi di esenzione di cui al par. 02 della presente Procedura mediante invio di un apposito *report*, nonché sull'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate oggetto di esenzione, con periodicità annuale e almeno con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

04.02 Informazione al pubblico su Operazioni con Parti Correlate

In occasione del compimento di Operazioni di Maggiore Rilevanza, concluse con Parti Correlate di Recordati anche da parte di sue Società Controllate, la Direzione Group Finance, con l'ausilio delle funzioni aziendali eventualmente coinvolte nell'Operazione, predispone un documento informativo contenente le informazioni indicate nel Regolamento Consob. Tale documento è reso pubblico e diffuso, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, secondo i termini e le modalità previste dal medesimo Regolamento Consob.

Infine, la Direzione Group Finance predispone, in corrispondenza della chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento riepilogante le eventuali Operazioni di Minore Rilevanza che nel periodo sono state concluse in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato Competente.

Tale documento deve prevedere, per ciascuna di tali operazioni:

- la controparte;
- l'oggetto;
- · il corrispettivo;
- le ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere del Comitato Competente.

Il documento in oggetto, validato dall'Amministratore Delegato, unitamente al parere negativo espresso dal Comitato Competente, è reso disponibile presso la sede sociale e divulgato secondo le modalità previste dal medesimo Regolamento Consob entro 15 giorni dall'approvazione dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio.

Tutta la documentazione predisposta è acquisita agli atti dell'Organo Competente e mantenuta presso la Direzione Group Finance.



04.03 Informativa finanziaria periodica e comunicati price sensitive

Fermi restando gli obblighi informativi previsti dal principio contabile internazionale IAS 24 con riguardo alle Operazioni con Parti Correlate, la Società include nella relazione intermedia (semestrale) sulla gestione nonché nella relazione annuale sulla gestione le ulteriori informazioni richieste dal Regolamento Consob.

Qualora un'Operazione con Parti Correlate fosse soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 17 MAR, il comunicato da diffondere al pubblico dovrà contenere anche le informazioni previste dal Regolamento Consob, nonché le informazioni di cui alle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

PARTE V - Altri temi

05.01 Vigilanza

Il Collegio Sindacale della Società vigila sulla conformità della presente Procedura ai principi indicati nel Regolamento Consob nonché sulla loro osservanza. Il Collegio Sindacale ne riferisce nella relazione periodica all'Assemblea ai sensi dell'art. 153 del TUF.

05.02 Attuazione della Procedura

Il Consiglio di Amministrazione di Recordati assicura l'attuazione della presente Procedura avvalendosi delle diverse funzioni aziendali di Recordati interessate alla sua applicazione. A tale scopo, la Società definisce di volta in volta e diffonde alle competenti funzioni aziendali le necessarie Disposizioni Attuative.

Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 2, TUF, la Procedura, unitamente alle Disposizioni Attuative, è, altresì, trasmessa, a cura della Direzione Group Corporate Legal Affairs della Società, ai rappresentanti legali e alle principali funzioni aziendali delle Società Controllate, affinché le Società Controllate ne prendano visione e, per quanto di loro competenza o a loro carico, le osservino.

05.03 Informativa al Dirigente Preposto

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, riceve tempestivamente un'adeguata informativa riguardante l'approvazione di Operazioni con Parti Correlate ai sensi della presente Procedura affinché questi possa tenerne conto nello svolgimento delle proprie funzioni.

05.04 Coordinamento con il corpo procedurale aziendale

Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate



La presente Procedura fa parte del corpo procedurale di Recordati. Per quanto riguarda la disciplina dei processi che con quello in oggetto si intersecano, si rimanda agli specifici protocolli e procedure, tra cui, in particolare, quelli relativi alla gestione interna e comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate e alla gestione delle operazioni significative.

05.05 Adozione, modifiche, aggiornamento, diffusione e validità della Procedura

La presente Procedura è stata approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione di Recordati con parere favorevole unanime del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, in data 24 novembre 2010, è diventata operativa a far data dal 1° gennaio 2011 ed è stata da ultimo aggiornata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 luglio 2024.

La presente Procedura può essere modificata esclusivamente con delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata ai sensi dello Statuto, previo il parere favorevole del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità.

Tale Procedura sarà sottoposta a valutazione periodica, e comunque almeno una volta ogni tre anni a partire dalla data di entrata in vigore, da parte del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e ciò al fine di identificare eventuali necessità di revisioni ed aggiornamenti derivanti dalle modifiche intervenute nella struttura della Società e del Gruppo, dagli esiti dell'attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale, nonché dalle difficoltà di applicazione eventualmente riscontrate.

La presente Procedura e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio, sul sito *internet* della Società, www.recordati.it, alla sezione Governo Societario nonché, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale della gestione ai sensi dell'art. 2391-bis del codice civile.